



Comune di Pozzolo Formigaro

INFORMATIVA TARES

Normativa di riferimento

Dal 1° gennaio 2013 è entrato in vigore, ai sensi dell'art. 14 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e smi, il nuovo Tributo sui rifiuti e servizi (TARES) per il finanziamento del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento svolti in regime di privativa pubblica, nonché del costo dei servizi indivisibili dei Comuni.

Dalla stessa data sono soppressi tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale (TIA) sia di natura tributaria (TARSU), compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (addizionale ex-ECA).

Esclusivamente per l'anno 2013, l'art. 10, comma 2 del D.L. 35 del 8 aprile 2013, in deroga a quanto previsto dall'art. 14 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ha stabilito che:

- la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono definite dal Comune con propria deliberazione adottata dal Consiglio Comunale, anche nelle more della regolamentazione del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
- ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i Comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
- l'ultima rata è calcolata sulla base delle tariffe Tares stabilite dal Consiglio Comunale per l'anno 2013, dalla quale vengono scomputati gli importi già versati in acconto;
- la maggiorazione riservata allo Stato, nella misura di 0,30 Euro al metro quadrato, è versata in unica soluzione direttamente allo Stato, unitamente al pagamento dell'ultima rata del tributo, utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale previsto per la TARES o mediante modello F24.

Scelta dell'Amministrazione

In applicazione di quanto disposto dall'art. 10, comma 2 del D.L. n. 35 in data 08/04/2013, l'Amministrazione Comunale, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 13/06/2013, pubblicata sul sito web istituzionale del Comune in data 14/06/2013, ha stabilito, in via transitoria per l'anno 2013, di riscuotere gli acconti del nuovo tributo, calcolati sulla base delle tariffe della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) 2012, con i seguenti termini:

- 31 luglio 2013: primo acconto pari al 40% di quanto dovuto sulla base delle tariffe TARSU anno 2012;

- 31 ottobre 2013: secondo acconto pari al 40% di quanto dovuto sulla base delle tariffe TARSU anno 2012;

A seguito di ulteriore avviso di pagamento inviato dal Comune, il saldo dovrà essere versato entro il 16 dicembre 2013 e sarà calcolato applicando le tariffe del Tributo Comunale sui rifiuti e servizi, approvate dal Consiglio Comunale per l'anno 2013.

Dall'importo da corrispondere a saldo per l'anno 2013 sarà scorporata la somma versata in acconto entro le scadenze del 31/07/2013 e 31/10/2013. Contestualmente al pagamento della rata a saldo sarà versata direttamente allo Stato anche la maggiorazione riservata allo stesso, pari a € 0,30 per metro quadrato, così come previsto dall'art. 14, comma 13 del D.L. n. 201/2011.

Principali novità del tributo

Le principali novità della TARES (Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi) sono :

- copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale,
- maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili da versare direttamente allo Stato (costi relativi ai servizi comunali quali sicurezza, illuminazione, manutenzione delle strade ecc.) nella misura di 0,30 euro al mq che dovrà essere versata contestualmente al pagamento dell'ultima rata;
- per le utenze domestiche, oltre alla superficie dell'immobile, viene considerato anche il numero degli occupanti l'immobile stesso;
- per le utenze non domestiche, oltre alla superficie dell'immobile, viene considerata anche la categoria di appartenenza a seconda della tipologia di attività svolta.

Composizione del tributo TARES

Il nuovo tributo si articola in due componenti:

- la componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- la componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'articolo 14, comma 13 del Decreto Legge 201/2011.

Presupposto del tributo

Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Si intendono per:

- a) **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) **utenze domestiche**, le superfici adibite di civile abitazione;
- d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività

commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

Soggetti passivi

Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree tassate, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.

In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore ai sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Superficie imponibile

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.

Dichiarazione TARES

Ai fini dell'applicazione del nuovo tributo TARES sono valide le dichiarazioni TARSU/TIA già presentate e registrate in banca dati, in quanto compatibili.

Si ricorda che eventuali variazioni che si verifichino nel corso dell'anno devono essere comunicate all'Ufficio Tributi mediante dichiarazione redatta su modello messo a disposizione dall'ufficio; la stessa ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino ulteriori modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.

Scadenza rate anno 2013

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 13/06/2013, per l'anno 2013 le scadenze previste per il versamento del tributo sono:

- 1a rata acconto 31/07/2013
- 2a rata acconto 31/10/2013
- 3a rata saldo 16/12/2013 (comprensiva della maggiorazione a favore dello Stato)